



Istituto per Ciechi "Ardizzone Gioeni,"

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB) giusta D.A. Ass.re Reg.le Enti Locali n. 733 del 12/11/87

Via Etnea, 595 - Catania Tel. -095449017 +39- 095507143 Fax +39-095505821

E-mail: info@ardizzonegioeni.it

Sito web: <http://www.ardizzonegioeni.it>

C.F. 80001650870

DETERMINAZIONE

N. 61 del 21/11/2014

Oggetto: conferimento incarico legale in via d'urgenza per la difesa dell'Ente nel ricorso per accertamento tecnico preventivo incoato dal sig. Sciuto Antonino.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventuno del mese di novembre in Catania, presso la sede dell'Ente sita in Via Etnea n. 595, il Presidente dell'Istituto Prof. Gianluca Rapisarda, nell'esercizio dei propri poteri, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Gianpaolo Adonia, adotta il presente atto.

IL PRESIDENTE

Premesso che in data 17 novembre 2014 è stata ricevuta la notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo promosso, ex art. 696 c.p.c., dal sig. Sciuto Antonino ed iscritto in data 27 ottobre 2014 al R.G. 15717/2014 del Tribunale Civile di Catania;

atteso che il predetto procedimento consegue all'asserito divampare, fra il 26 ed il 27 agosto 2014, di un incendio da un fondo rustico di proprietà di questo Istituto, identificato nelle quote 195, 196a, 196b, 197, 215ad, 215b, 213b, 216 e 217 del Fondo S.Vito in agro di Belpasso (CT), che si sarebbe propagato nella proprietà del ricorrente cagionando gravi danni alle colture ivi presenti;

considerato che con il ricorso *de quo* viene chiesto al sig. Presidente del Tribunale, nelle more del giudizio di cognizione, la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio per la verifica dello stato dei luoghi e la quantificazione del danno nella forma del danno emergente e del lucro cessante;

preso atto che il ricorrente sostiene di avere subito danni agli ulivi "*...in gran parte secolari*" presenti nel proprio fondo;

verificato, in sede di istruttoria del presente procedimento amministrativo ad opera dell'ufficio di *staff* della segreteria generale di nuova istituzione, che con

precedente procedimento civile, conclusosi nella contumacia dell'Istituto con sentenza 359/2011, l'Ente è già stato condannato al risarcimento del danno, per complessivi € 31.401,53, in favore dello stesso odierno ricorrente, per un evento del tutto simile che ha distrutto circa cento piante d'ulivo;

ritenuto quanto meno improbabile che possano essere stati distrutti degli ulivi "...in gran parte secolari" già distrutti pochi anni orsono;

considerato che, in ogni caso, al fine di evitare una ulteriore gravosa condanna *inaudita altera parte* è assolutamente necessario, per un verso, costituirsi nel procedimento in parola al fine di fare valere le ragioni dell'Istituto e, per altro verso, approntare l'istruttoria per la verifica della possibile azione di revocazione della sentenza 359/2011 per motivi ordinari, in quanto, il presente procedimento amministrativo, ha evidenziato che essa sarebbe frutto di errore che è di palmare evidenza e di immediata rilevabilità senza che sia necessaria una particolare indagine induttiva o ermeneutica:

visto che l'udienza del procedimento di A.T.P. è stata fissata per il 25 novembre 2014, ore di rito, innanzi al G.I dott. Dipietro Giovanni;

atteso che l'attuale situazione economico-finanziaria in cui versa l'Istituto non consente l'impegno di ulteriori spese per la difesa atteso che in atto il cap. 6, Art. 1, del Bilancio di Previsione 2014 denominato "*Spese giudiziarie, consulenze, perizie, progetti, collaudi ed atti consecutivi patrimoniali*" risulta interamente impegnato ed insuscettibile di rimpinguamento dal fondo di riserva;

sentito il Segretario Generale dell'Istituto che ha evidenziato la possibilità di ricorrere ad un incarico legale a titolo gratuito da conferire all'avvocato Federica Di Guardo, che in data 21 novembre 2014, ha già presentato istanza di inclusione nell'albo dei legali di fiducia dell'Istituto e che, in considerazione dei nobili fini dello stesso, ha manifestato la propria disponibilità a difendere eccezionalmente l'Ente a titolo gratuito, secondo quanto espressamente previsto dalla legge di riforma della professione forense;

preso atto che l'Istituto dispone di un Direttore Tecnico di comprovata competenza ed esperienza che, nell'ambito dell'incarico principale, può svolgere le funzioni di Consulente Tecnico di Parte senza aggravio di costi per l'Ente;

attesa l'urgenza e l'indifferibilità del presente atto, il Presidente con i poteri conferitigli dal nuovo Statuto, per quanto sopra premesso e considerato

DETERMINA

- 1) Costituirsi nel procedimento di accertamento tecnico preventivo incoato dal sig. Sciuto Antonino innanzi al Tribunale Civile di Catania ed iscritto al R.G. 15717/2014, al fine di contestarne le richieste *ex adverso*, all'uopo nominando legale dell'Istituto l'avv. Federica Di Guardo del Foro di Catania, con studio legale a Pedara (CT) in Via L.Pirandello, 31 ed indicando alla stessa, come nominando Consulente Tecnico di Parte, il Direttore Tecnico dell'Ente Ing. Fabio Finocchiaro;

- 2) Dare atto che il predetto incarico legale sarà svolto a titolo gratuito e che la nomina a CTP dell'Ing. Fabio Finocchiaro non comporta costi aggiuntivi.
- 3) Riservarsi ogni valutazione in ordine all'opportunità dell'esercizio dell'impugnazione per revocazione della sentenza 359/2011;
- 4) Sottoporre la presente determinazione alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.
- 5) Dare atto che la presente determinazione è immediatamente esecutiva, non trattandosi materia sottoposta a controllo preventivo di legittimità ex L.R. 10/99 e ss.mm.ii.
- 6) Provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web istituzionale e nel *link* "Operazione trasparenza".

Il Segretario Generale
(**Dott. Gianpaolo Adonia**)

Il Presidente
(**Prof. Gianluca Rapisarda**)